

STUDIO TRIBUTARIO DEIURE

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA PONTACCIO 10
20121 MILANO

Tel. 02 72023697 Ric. Aut.

Telecopier 02 72023756

E-mail: mail.milano@studiodiure.it

VIA SAVOIA 37

00198 ROMA

Tel. 06 85835435 Ric. Aut.

Telecopier 06 85832247

E-mail: mail.roma@studiodiure.it

GIUSEPPE DEIURE
ROBERTO COLUSSI
MARIO TARDINI
ALESSANDRO FURLAN
MICHELE LENOTTIDONATELLA CINELLI
PATRIZIA FERRARI
FRANCESCO ORIOLILUCA GUATELLI
BARBARA DE LEO
ELEONORA CORDOVA
IRMA LESSI
NICOLA BOELLA
GUIDO CINTI
DANIELA RUGGIERO
NICOLA CASO
MARTINO VINCENTI
FRANCESCA COLOMBO
GIANPIETRO MANZI
ALESSIO MORETTI
FABIO MAZZOLENI
ANDREA ZOCCALI
IOLANDA PELLEGRINO
MATTEO SEPI
MICHELE TOCCACELI
LUCA TAGLIALATELA
LIVIA SCHIVARDI
PASQUALE DATO
ANDREA SANTINI
VALERIA SQUILLARIO

DATE : 7 luglio 2009 TIME: _____

FAX NO.: 06 7207 3815 PAGES: _____

TO : Sono Luibelli - Milano Centonze

FROM : Sono Milano

MESSAGE: CF 281

Commissari,Tirato verbale e nuovo StatutoAmministratoreAlvesLuca

OUR TELECOPIER NUMBER IS: (2) 72 02 37 56

IN CASE YOU DO NOT RECEIVE ALL PAGES, PLEASE TELEPHONE THIS NUMBER
IMMEDIATELY: (02) 72 02 36 97

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.

Confidentiality Notice: This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received.

Rep.

Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno sette del mese di luglio, in
Milano, via Freguglia, 10, nel mio studio, alle ore dodici e
minuti trenta

Avanti a me, dottor Anita Varsallona, Notaio in Milano, i-
scritto presso il Collegio Notarile di Milano,

E' PRESENTE LA SIGNORA:

- MEUCCI Silvia, nata a Firenze il 30 agosto 1969, domicilia-
ta in Milano, via Pontaccio, 10, la quale interviene al pre-
sente atto nella sua qualità di delegata dei soci della so-
cietà "CREDICO FUNDING 2 S.R.L." con sede in Milano, via Pon-
taccio, 10, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00),
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro del-
le Imprese di Milano 04155780960, R.E.A. numero MI-1729874.

Detta comparente, della cui identità personale e qualifica io
Notaio sono certo, nella sua citata qualità, mi richiede di
assistere e di verbalizzare le deliberazioni che verranno as-
sunte dall'assemblea della predetta società, riunitasi in
questo giorno, luogo ed ora, previa formale convocazione in-
viata ai soci in data 26 giugno 2009 per discutere e delibe-
rare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello statuto sociale mediante introduzione di un nuovo articolo contemplante la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154 bis L. 24 febbraio 1998 n. 58 e l'obbligo di redazione delle relazioni finanziarie semestrali e relativi allegati previsti dall'art. 154 ter L. 24 febbraio 1998 n. 58;

- Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi di statuto e comunque su designazione unanime dei presenti la comparente sopra generalizzata, la quale constata e fa constatare:

- che l'Amministratore Unico è assente giustificato;

- che il capitale sociale è presente nella misura del 100% (cento per cento) nelle persone dei soci Stichting Amis e Stichting Chatwin, Fondazioni di nazionalità olandese costituite in Olanda, entrambe rappresentate dalla comparente giusta deleghe in lingua italiana autenticate dal Notaio Thomas L. Barker di Londra in data 29 giugno 2009 e munite di Apostille in pari data numeri I 194441 e I 194442;

- che pertanto l'assemblea, essendo stata convocata, è validamente costituita e idonea a deliberare sul suddetto ordine del giorno ai sensi di legge e di statuto.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea della necessità di adeguare lo statuto alle previsioni di cui alla Legge 24 febbraio 1998 n. 58 nel

testo novellato dal D.Lgs 195/2007, provvedendo alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e prevedendo l'obbligo di redazione delle relazioni finanziarie semestrali di cui all'art. 154 ter della Legge 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Presidente legge quindi il testo del proposto nuovo articolo 29 dello Statuto, che dovrà essere aggiunto provvedendo quindi alla rinumerazione dei successivi articoli.

Il Presidente invita infine l'assemblea a deliberare in merito a tutto quanto proposto.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità
delibera

1) di adeguare lo statuto sociale alla sopravvenuta normativa inserendo un nuovo articolo contenente le previsioni di cui agli articoli 154 bis e 154 ter della L. 24 febbraio 1998 n. 58 nel testo novellato dal D. Lgs. 195/2007 e provvedendo alla rinumerazione degli articoli successivi. Il nuovo articolo 29, con effetto dall'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, avrà il seguente nuovo tenore:

"(29) (Obblighi di informazione finanziaria)

La società potrà nominare un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis L. 24 febbraio 1998 n. 58 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 195/2007 e, ai sensi dell'art. 154 ter della predetta legge, dovrà pubblicare la relazione finanziaria annuale corre-

data dell'attestazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e delle relazioni di revisione di cui all'art. 156.

Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio la società dovrà pubblicare una relazione finanziaria semestrale nelle modalità previste dal predetto art. 154 ter nonchè predisporre e pubblicare ogni altra documentazione ivi prevista";

2) di provvedere alla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona del Dr. Michele Lenotti, nato a Milano il 14 novembre 1971, ivi domiciliato in via Pontaccio n. 10;

3) di allegare lo statuto sociale nel suo nuovo testo al presente atto sotto la lettera "A";

4) di autorizzare la componente ad apportare da sola al presente verbale ed allegato statuto sociale tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e alle ore dodici e minuti cinquantacinque si chiude e si firma il presente verbale.

La componente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che, da me

letto alla comparente, viene da lei approvato e sottoscritto.

Scritto, parte a macchina da persona di mia fiducia, parte a

mano da me Notaio, occupa due fogli per pagine quattro e e

quanto fin qui della quinta.

Allegato "A" all'Atto Rep.

Racc.

STATUTO

(1) (Denominazione)

1. - E' costituita la Società a responsabilità limitata con unico socio denominata:

"Credico Funding 2 S.r.l."

(2) (Oggetto)

2. - 1. La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130 e successivi provvedimenti di attuazione, mediante l'acquisizione a titolo oneroso di crediti pecuniari (ivi inclusi i crediti nascenti da prestiti obbligazionari), sia esistenti che futuri, individuabili in blocco ove si tratti di una pluralità di crediti, finanziata attraverso il ricorso all'emissione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 30 aprile 1999, n. 130.

2. La Società non potrà intraprendere nuove operazioni di cartolarizzazione di crediti se ciascuno operatore terzo che abbia valutato il merito di credito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti precedentemente intraprese dalla Società non abbia preventivamente dichiarato per iscritto che la conclusione di tale nuova operazione di cartolarizzazione dei crediti da parte della Società non influirà negativamente sulla valutazione da tale operatore espressa circa il merito di credito delle precedenti operazioni di cartolarizzazione di crediti della Società.

3. In conformità alle disposizioni della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dei relativi provvedimenti di attuazione, i crediti acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società stessa o da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.

4. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e dei relativi provvedimenti di attuazione, la società potrà compiere le operazioni finanziarie occorrenti per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

5. La società, inoltre, potrà incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e/o per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento e potrà compiere operazioni di cessioni dei crediti acquistati e di reinvestimento in altre attività finanziarie (ivi incluse crediti aventi caratteristiche simili a quelli già oggetto di cartolarizzazione) dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati e

dal reinvestimento in altre attività finanziare dei fondi, non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli.

(3) (Sede)

1. - La società ha sede legale in Milano all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter, disp. att. c.c. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

2. - Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

3. - Per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei Soci.

4. La Società potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.

(4) (Domicilio dei Soci)

1. - Il domicilio dei Soci, per i rapporti con le Società, è quello dagli stessi comunicato con l'indicazione del numero di fax e di posta elettronica, e risultante dal Libro dei soci, che deve essere aggiornato a cura degli Amministratori.

(5) (Durata)

1. - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

(6) (Capitale e partecipazioni)

1. - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

2. - I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso di riferimento in vigore pro-tempore, maggiorato di due punti percentuali e, comunque, nei limiti della L. 07.03.1996 n. 108 e successive modifiche.

La partecipazione del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

(7) (Operazioni sul capitale)

1. - In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

2. - Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

3. - In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori

sulla situazione patrimoniale della Società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorno prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

4. - L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, nel rispetto dei limiti di legge, anche mediante assegnazione a singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali.

(8) (Finanziamenti dei Soci)

1. - La società può conseguire dai soci finanziamenti senza obbligo di rimborso ovvero con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, purchè nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge in tema di raccolta del risparmio.

(9) (Trasferimento delle partecipazioni)

1. - e partecipazioni sono liberamente trasferibili salvo il diritto di gradimento di cui al successivo articolo 11.

(10) (Diritti di opzione)

1. - La disciplina contemplata nel precedente art. 9 si applica al trasferimento dei diritti di opzione.

(11) (Gradimento)

1. - Il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o di diritti di prelazione di partecipazioni inoptate è subordinato al gradimento degli Amministratori.

Non sono sottoposti al giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengono a favore di altri soci, nonchè della società direttamente o indirettamente controllante la società sociale oppure della società da questa direttamente o indirettamente controllata.

E' pure escluso il giudizio di gradimento nel caso di trasferimenti tra fiduciante e fiduciario e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione.

2. - Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare per iscritto la propria intenzione all'organo amministrativo illustrando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

3. - Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo, che in caso di Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, deve comunicare per iscritto al socio alienante la propria decisione in merito al gradimento al trasferimento della partecipazione senza obbligo di motivazione. In mancanza di ri-

sposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

4. - Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, l'alienante ha il diritto di recedere dalla società, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

5. - Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.

(12) (Pegno della partecipazione)

1. - Le partecipazioni possono costituire oggetto di pegno. In caso di pegno si applica l'art. 2352 del codice civile e, pertanto, il diritto di voto, sia nel procedimento per consultazione scritta di cui al successivo articolo 25 sia nel procedimento assembleare di cui ai successivi articoli 26 e 27, e tutti i connessi diritti amministrativi, ivi compreso il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea ed avviare procedimenti di consultazione scritta, spettano al creditore pignoratizio, fatta salva ogni diversa pattuizione contenuta nell'atto di pegno.

(13) (Titoli di debito)

1. La società può emettere titoli di debito ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e la relativa decisione rientra nella competenza degli amministratori, ovvero, ove applicabile, dell'Amministratore Unico.

(14) (Amministrazione della Società)

1. - L'amministrazione della Società è affidata a un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, a seconda di quanto sia determinato per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea.

2. - Gli Amministratori possono essere anche non soci; sono eletti a tempo determinato o indeterminato, fino a revoca o dimissioni; anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni, sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri amministratori (nel caso in cui fosse stato nominato un Consiglio), ovvero i sindaci (se nominati) od i Soci (negli altri casi) devono convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

3. - Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

4. - L'intero Consiglio viene a cessare, quando vengano a mancare almeno la maggioranza dei suoi membri, dovendo quelli superstiti convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio.

5. - Sono di competenza degli Amministratori la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli Amministratori ai sensi dell'art. 2481 c.c.

(15) (Rimborsi ed emolumenti)

1. - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione d'ufficio.

2. - L'Assemblea dei Soci ha facoltà di assegnare agli Amministratori (i) un compenso annuale in misura fissa e (ii), in sede di approvazione del bilancio, un compenso in misura percentuale sotto forma di partecipazione agli utili netti, nonché (iii) una indennità di cessazione del rapporto di mandato.

3. - La determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se esistente.

(16) (Deroga al divieto di concorrenza)

1. - Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c.

(17) (Consiglio di amministrazione)

1. - Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente.

2. - Il Consiglio può eleggere tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati, delegando agli stessi parte dei poteri, che non siano riservati per Legge al Consiglio in via esclusiva.

3. - Il Consiglio nomina un Segretario, anche al di fuori dei propri membri.

(18) (Convocazione del Consiglio)

1. - Il Consiglio viene convocato a cura del Presidente a suo discrezionale parere o quando gliene sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri.

2. - L'avviso di convocazione deve essere spedito agli Amministratori almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima, mediante telefax o posta elettronica o telegramma o lettera raccomandata.

3. - Il Consiglio si riunisce e delibera validamente in via totalitaria, con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

(19) (Adunanze e deliberazioni consiliari)

1. - Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia o in un altro Stato appartenente all'Unione Europea.

2. - Per la validità delle adunanze consiliari occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni consiliari sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed, in caso di parità, la proposta si intende respinta.

3. - Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale, sottoscritto da chi presiede o da altro Consigliere presente all'uopo delegato, e dal Segretario, che provvede alla loro trascrizione sul Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

4. - Le adunanze possono tenersi per teleconferenza o per vi-

deoconferenza, purchè tutti i partecipanti siano identificabili e possano partecipare in tempo reale alla discussione sugli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

(20) (Consultazione e consenso per iscritto)

1. - In quanto ammesso dalla Legge, le decisioni consiliari possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto: in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

(21) (Gestione del Consiglio)

1. - Il Consiglio è investito delle competenze allo stesso riservate in via esclusiva dalla Legge e dei poteri di amministrazione della Società, con facoltà di nominare Consiglieri Delegati determinando i limiti della delega.

(22) (Gestione dell'Amministratore unico)

1. - L'Amministratore Unico è investito delle competenze allo stesso riservate in via esclusiva dalla Legge e dei poteri di amministrazione della Società.

(23) (Rappresentanza della Società)

1. - La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dei casi, all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega ricevuta, agli Amministratori Delegati.

2. - L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio possono, quindi, promuovere e sostenere azioni in giudizio a nome della Società, quale parte attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione e, quindi, anche avanti la Corte di Cassazione e i Tribunali amministrativi e il Consiglio di Stato, anche nei giudizi di Cassazione, di revocazione e di opposizione di terzi; possono rappresentare legalmente la Società anche in sede stragiudiziale, compresa la nomina e la revoca di difensori, e la transazione di controversie.

3. - Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, se nominato, possono nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di sub delega e di farsi sostituire.

(24) (Decisioni dei Soci)

1. - Sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei

sindaci e del revisore; con la precisazione che la determinazione del compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se esistente;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) lo scioglimento della Società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;

h) l'emissione di titoli di debito;

i) le altre materie riservate alla loro competenza della legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

2. - Salvo quanto previsto al successivo punto 5 del presente articolo, i Soci assumono le proprie decisioni, in quanto ammesso per Legge e nei limiti di Legge mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto con la procedura di cui al successivo articolo 25.

3. - Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla propria partecipazione.

4. - Le decisioni dei Soci sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

5. - Con riferimento:

- alle modificazioni dell'Atto Costitutivo;

- alla approvazione del bilancio ed alla distribuzione degli utili;

- alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'Atto Costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- quando lo richiedano uno o più amministratori; e

- quando lo richiedano un numero di Soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale,

le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare con la procedura di cui ai successivi articoli 26 e 27.

(25) (Consultazione e consenso dei Soci per iscritto)

1. - Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più Soci oppure da uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri Soci ed agli amministratori, nonché ai sindaci o al revisore - se nominati -, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato.

La risposta dei Soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

2. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro dieci giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salva le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.
3. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.
4. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.
5. Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti Soci che rappresentino le maggioranze richieste dal presente statuto su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto.

Il voto dei Soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

6. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.
7. L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore - se nominati -, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.
8. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla Società.
9. L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

(26) (Assemblea dei Soci)

1. - L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio stesso o dall'Amministratore delegato mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica spedita ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza.
2. - Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. - L'assemblea è convocata presso la sede sociale ed altrove, purchè in Italia o in un altro stato appartenente all'Unione Europea.
4. - Il Socio che sia iscritto nel Libro dei Soci alla data

dell'adunanza ha diritto di intervenire all'Assemblea, ove può farsi rappresentare mediante delega scritta; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

5. - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio o, in caso di loro mancanza o di impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

6. - E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga per teleconferenza o videoconferenza a condizione che vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video, collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi; e sia consentito: (i) al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano in assemblea, oggetto di verbalizzazione; (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. - In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

(27) (Costituzione e delibere)

1. - L'Assemblea si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

(28) (Esercizi sociali)

1. - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Considerata la non immediata data di inizio dell'attività sociale, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004.

2. - Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla redazione del bilancio a norma di legge per sottoporlo alla approvazione dell'Assemblea dei Soci, che dovrà essere convocata entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative all'oggetto della Società; in questo caso gli Amministratori devono segnalare nella propria Relazione

sull'andamento della gestione le ragioni della dilazione.

(29) (Obblighi di informazione finanziaria)

La società potrà nominare un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis L. 24 febbraio 1998 n. 58 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 195/2007 e, ai sensi dell'art. 154 ter della predetta legge, dovrà pubblicare la relazione finanziaria annuale corredata dell'attestazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e delle relazioni di revisione di cui all'art. 156.

Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio la società dovrà pubblicare una relazione finanziaria semestrale nelle modalità previste dal predetto art. 154 ter nonché predisporre e pubblicare ogni altra documentazione ivi prevista.

(30) (Riserva legale)

1. - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. - La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

(31) (Revisore)

1. - Con decisione dei Soci può essere nominato un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

2. - Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei Soci, che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio, eventualmente, al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

3. - Il revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri del Collegio sindacale.

(32) (Controllo dei soci)

1. - I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

2. - Ciascun Socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli Amministratori.

(33) (Recesso)

1. - Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni: - cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto; compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rile-

vante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c.; aumento di capitale attuato mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

2. - Il recesso compete ai soci inoltre, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c.

3. - il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista o, in mancanza, della trascrizione nel libro delle decisioni dei soci;

- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

4. - La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

5. - Il recesso ha effetto decorso trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

6. - I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 30 del presente statuto.

7. - Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il recesso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondente, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 c.c.

ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il recesso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

8. Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

(34) (Rimborso delle partecipazioni)

1. - In caso di recesso, il socio receduto ha il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione entro sei mesi dalla comunicazione del recesso mediante acquisto della partecipazione da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

2. - Il valore della partecipazione è determinato dall'organo

amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della comunicazione del recesso tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento; in caso di disaccordo tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

3. - L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercita il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico degli eredi o legatari del socio defunto o del socio receduto o escluso, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al valore indicato dalla società, ed in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa.

4. - In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della società, si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri soci.

(35) (Scioglimento e liquidazione)

1. - Verificatosi lo scioglimento della Società, gli Amministratori, se già non abbia provveduto l'Assemblea, debbono convocare i Soci perchè deliberino su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; il compenso e i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi degli stessi.

2. - L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.

(36) (Rinvio alla Legge)

Per quanto non previsto dallo Statuto e dall'Atto costitutivo valga la Legge.